



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 17 settembre 2014  
Ns. Prot. n. 1553

**Al Presidente CNI**  
**Ing. Armando Zambrano**  
**Via IV Novembre, 114**  
**00187 ROMA**  
[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

**Agli Ordini degli Ingegneri d'Italia**  
**Loro sedi**

**Oggetto: Sentenza TAR L'Aquila n. 476/2014 del 22/05/2014.**

Il 22 maggio 2014, il Tar L'Aquila, con sentenza n. 476/2014, accoglieva i ricorsi proposti dal CNI contro il Comune di Castelvecchio Subequo e l'Università degli Studi di Chieti Pescara (n.399/2011) e contro il Comune di Barisciano e la Scuola di Architettura e Design Vittoria (SAD) dell'Università degli Studi di Camerino (n.401/2011).

Nella suddetta sentenza, il Tar ha dichiarato inefficaci le convenzioni sottoscritte, ed aventi ad oggetto la redazione dei piani di ricostruzione, *“in ragione della gravità oggettiva della violazione e della condotta delle stazioni appaltanti (che hanno proceduto agli affidamenti de quibus, in pretese condizioni di urgenza, a distanza di circa due anni dalla emanazione della disposizione che li obbligava alla ripianificazione)”*.

Il Tar L'Aquila ha quindi accolto totalmente tutte le argomentazioni sostenute dal CNI e dai Consigli degli Ordini Abruzzesi, che sin dall'inizio avevano sottolineato e denunciato l'illegittimità delle procedure usate da molti dei Comuni del Cratere del Terremoto nell'affidare gli incarichi per la redazione dei piani di ricostruzione.

Malgrado la pronuncia positiva del Tar L'Aquila, peraltro supportata dal parere conforme della Corte di Giustizia Europea, espresso nell'ordinanza del 20 giugno 2013, si rileva però come i Comuni, che avevano affidato alle Università gli incarichi di redazione dei piani di ricostruzione, senza ricorrere alle procedure della direttiva appalti, stiano continuando nella strada intrapresa, in violazione di legge e disattendendo totalmente le indicazioni del Tribunale Amministrativo e della Corte di Giustizia.

La sentenza, assolutamente innovativa nella parte in cui esclude il carattere di straordinarietà ed urgenza dell'attività affidata dai Comuni alle Università nel post-terremoto, è di particolare

importanza per la categoria degli Ingegneri, in quanto impone l'utilizzo della normativa appalti e dichiara l'inefficacia delle convenzioni sottoscritte in sua violazione.

Si invita quindi il CNI, che dovrebbe esprimere e tutelare gli interessi degli iscritti, come lo stesso Tar ha scritto, "...*gli interessi degli iscritti, di vedere affidate le prestazioni professionali in esame in condizioni di parità tra i vari operatori e non già in regime di esclusiva in favore di taluni operatori qualificati dal loro collegamento con le Università*", ad intervenire dinanzi alla reiterata violazione delle norme da parte delle Amministrazioni Comunali attraverso la redazione di una diffida da inviare a tutti i Comuni che hanno sottoscritto le convenzioni perché, in autotutela, revochino gli incarichi già affidati alle Università, facendo riferimento alle sentenze Tar e Corte di Giustizia ed impugnando, ove ancora nei termini, i relativi affidamenti.

Si invita il CNI alla massima pubblicizzazione della sentenza, ed a verificare l'esistenza di casi relativi ad analoghe violazioni anche in altre zone di Italia e ad assumere le necessarie iniziative, interessando della questione anche gli altri organi istituzionali preposti.

Si invita, ancora il CNI a vagliare la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla categoria degli Ingegneri, esclusi dalla possibilità di partecipare alle gare di appalto.

Allegato:

Sentenza TAR 22/05/2014



Il presidente  
(ing. Alfonso Marcozzi)